

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, GUIDI, RE GIUSEPPINA, COCCIA, SFORZA, ZOBOLI,
SPAGNOLI, IOTTI LEONILDE, DE FLORIO**

Presentata il 21 novembre 1966

**Modifiche alla legge del 25 luglio 1966, n. 570,
sulle nomine a magistrato di appello**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1966, n. 570, ha profondamente innovato la disciplina delle nomine a magistrato di appello, fondamentalmente ispirandosi al principio della unificazione dei ruoli dei magistrati di merito (articolo 1, Relazione n. 12; Relazione IV Commissione permanente della Camera III, 17).

L'innovazione è stata realizzata non soltanto nei confronti degli scrutini esauriti, bensì di quelli non completati ed in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 della legge, tuttavia, può indurre ad interpretazioni che contrastano con i principi ispiratori della legge ed a sperequazioni non giustificate.

Ed invero la precedenza accordata ai magistrati scrutinati rispetto a quelli valutati favorevolmente ai sensi dell'articolo 1 della legge, in caso di pari anzianità è giustificata solo riguardo agli scrutini completati, alla data di entrata in vigore della legge, in virtù del principio della normale irretroattività della legge.

Riguardo invece agli scrutini in corso, ossia non completati alla data di entrata in vigore della legge, la precedenza stessa più non si giustifica. Posto infatti il principio della immediata applicazione della nuova disciplina agli scrutini in corso (articolo 2) e della

normale efficacia della nomina in appello secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ruolo di anzianità (articolo 1), ogni discriminazione, ai fini della precedenza, fra scrutinati e non scrutinati è arbitraria, perché fondata sul solo fattore cronologico della entrata in vigore della legge, che viene a determinare situazioni di precedenza, e si pone in contrasto con il principio della applicazione immediata della legge agli scrutini in corso, che postula appunto la sola precedenza della iscrizione nel ruolo di anzianità.

L'interpretazione suddetta poi attribuisce un ipotetico plusvalore al giudizio di idoneità a seguito di scrutinio rispetto alla valutazione favorevole, di cui all'articolo 1 della legge, che non è dimostrato né dimostrabile sul piano politico perché il legislatore lo ha ripudiato siccome idoneo ad esprimere una precisa valutazione delle capacità professionali del Magistrato e sul piano giuridico perché fra i due sistemi di selezione corre semmai una relazione di equivalenza, come si trae dal secondo comma dell'articolo 2 della legge. Ond'è che la precedenza assunta in favore degli scrutinati appare priva di qualsiasi giustificazione, mentre è palese che per tutti deve operare l'ordine di precedenza previsto nella nuova legge (articolo 1).

Sembra poi pertinente osservare che nei confronti dei non scrutinati l'interpretazione criticata implica la violazione del principio della parità di trattamento, perché nell'ambito dello stesso scrutinio, negando ai non scrutinati la possibilità di conseguire le precedenza attribuite agli scrutinati, viene ad attribuire a questi ultimi privilegi che non si giustificano punto con la sola circostanza temporale della data di entrata in vigore della legge.

Tali preoccupazioni vennero sollevate in sede di lavori parlamentari (Relazione IV Commissione permanente Camera V-28).

Né sembra possa configurarsi violazione dei diritti quesiti degli scrutinati, attesoché

il giudizio di idoneità riportato nello scrutinio costituisce solo un atto intermedio del procedimento di attribuzione delle funzioni di appello, secondo il preesistente ordinamento ed attesa la equiparazione di tale giudizio alla valutazione favorevole del Consiglio superiore (articolo 1 della legge), la sola conseguenza desumibile è che l'ordine di precedenza deve essere per tutti indistintamente stabilito in base al ruolo di anzianità come è nel sistema (articolo 1). Si rende pertanto necessaria, onorevoli colleghi, una norma chiarificatrice dell'articolo 12 della legge che con la presente proposta affidiamo al vostro benevolo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ordine di collocamento in ruolo previsto dall'articolo 12 della legge 25 luglio 1966, n. 570, non si applica agli scrutini non esauriti, in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, per merito semplice, e quelli valutati favorevolmente a termini dell'articolo 1 della legge suddetta, in caso di pari anzianità, conservano il posto di iscrizione del ruolo di anzianità.